

AS1572 - SCHEMA DI DPR RECANTE MODIFICHE AL DPR N. 358/2000 - SPORTELLI TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA

Roma, 21 febbraio 2019

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Ufficio in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 *"Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla re-immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi"*, l'Autorità intende formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

Lo schema di decreto oggetto della richiesta di parere prevede l'adeguamento del citato D.P.R. n. 358/2000 alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 98/2017, con il quale è stato introdotto il documento unico di circolazione e proprietà dei veicoli e sono stati ridefiniti i compiti della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT e dell'ACI, stabilendo le necessarie norme per il coordinamento della nuova disciplina con il precedente regolamento.

L'Autorità, nell'adunanza del 20 febbraio 2019, nel prendere atto delle modifiche di raccordo previste, intende cogliere l'occasione per rappresentare che l'articolo 10 del D.P.R. n. 358/2000, nella sua attuale formulazione, contiene previsioni in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza di derivazione europea di cui alla direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva servizi")¹ e con i successivi decreti di liberalizzazione², nella misura in cui lo stesso continua a disporre che i collegamenti telematici degli Sportelli Telematici dell'Automobilista siano attivati *"in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio"*.

L'Autorità ritiene pertanto che, in occasione della modifica del citato regolamento, la norma richiamata dovrebbe essere adeguata alla sopravvenuta disciplina di liberalizzazione, la quale esclude che l'accesso al mercato delle imprese che offrono servizi possa essere subordinato a restrizioni quantitative o a valutazioni legate al fabbisogno. Più specificamente, poiché le attività di consulenza automobilistica costituiscono servizi privati in regime di concorrenza, esse dovrebbero poter essere svolte in condizioni non discriminatorie e senza limitazioni all'accesso che non risultino strettamente necessarie, giustificate e proporzionate al perseguimento di rilevanti interessi generali non altrimenti tutelabili.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra esposte siano tenute in considerazione ai fini della definizione dello schema di decreto recante modifiche al D.P.R. n. 358/2000.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità.

IL PRESIDENTE *ff.*
Gabriella Muscolo

¹ [Cfr. gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 59/2010 che recepisce la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, "relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. "Direttiva servizi").]

² [Cfr. gli artt. 31, comma 2, e 34, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. *Salva Italia*), convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché l'articolo 3, commi 1, 6, 7 8 e 9, del Decreto Legge 13 agosto 2011, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148 e, da ultimo, l'art. 12 del D.L. n. 1/2012, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.]